

Direttive per l'esercizio dei diritti di voto

In caso di dubbio è determinante la versione in lingua tedesca

Approvate dal Consiglio di fondazione il martedì 24 novembre 2020

in vigore dal 1° gennaio 2021

1 Contesto

Le presenti direttive regolano l'esercizio dei diritti di voto di tutte le società anonime con sede in Svizzera le cui azioni sono quotate in Borsa nel nostro paese o all'estero. Regolano anche l'esercizio dei diritti di voto delle società con sede all'estero.

La delibera relativa alle presenti direttive viene approvata dal Consiglio di fondazione.

2 Basi

Le presenti direttive si basano sui seguenti documenti:

- I. Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA) del 20 novembre 2013; sezione 10: art. 22 + 23
- II. ASIP, l'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
Direttive per investitori istituzionali sull'esercizio dei diritti di partecipazione nelle società anonime del 21 gennaio 2013
- III. Circolare ASIP n. 98: Raccomandazioni ASIP sull'applicazione dell'ordinanza contro le retribuzioni abusive (OReSA) del 22 maggio 2014

3 Organizzazione dell'esercizio dei diritti di voto

In Svizzera l'esercizio di voto viene trasferito a una commissione di voto, composta da almeno tre membri e nominata dagli organi mandatarî. La commissione si costituisce da sé.

Le presenti direttive garantiscono che il voto venga esercitato secondo principi unitari. In tutti i casi non regolamentati le delibere vengono prese rapidamente per via circolare.

L'esercizio dei diritti di voto viene di norma trasferito al rappresentante indipendente.

All'estero, l'esercizio dei diritti di voto si attua presso le 300 maggiori posizioni con un processo standardizzato tramite un rappresentante indipendente.

4 Esercizio dei diritti di voto

4.1 Principi fondamentali

Il diritto di voto viene esercitato globalmente per tutti gli argomenti e tutte le azioni di società svizzere quotate in Borsa in Svizzera o all'estero.

Alle proposte del consiglio d'amministrazione o degli azionisti viene votato con un sì o con un no. L'astensione dal voto è possibile in alcuni casi eccezionali.

La commissione di voto delibera su richiesta dell'Asset Management/Portfoliomanagement su tutti gli argomenti uno per uno. In linea di massima, l'Asset Management/Portfoliomanagement segue le proposte del consiglio d'amministrazione e tiene conto dei principi definiti qui di seguito così come delle valutazioni critiche di consulenti di voto esterni.

Il diritto di voto viene esercitato nell'interesse degli assicurati. Oltre agli interessi finanziari dell'istituto di previdenza, l'attenzione si concentra sugli aspetti ambientali, sociali e di governance e, in particolare, sui rischi climatici.

Le proposte vengono valutate nell'interesse di lungo termine degli azionisti.

4.2 Principi per l'esercizio dei diritti di voto

I diritti di voto vengono esercitati ai sensi del consiglio d'amministrazione, se le proposte non sono contrarie agli interessi degli assicurati e soprattutto

- tengono conto di un orizzonte d'investimento di lungo periodo;
- lasciano prevedere un rendimento adeguato e stabile;
- tutti gli azionisti vengono trattati allo stesso modo e
- viene effettuata una ripartizione adeguata dell'utile aziendale tra azionisti e il management operativo.

Il comportamento di voto deve essere motivato e paragonabile a quello dell'anno precedente.

4.2.1 Conto annuale e utilizzo dell'utile di bilancio

Le proposte del consiglio d'amministrazione sono approvate con un Sì, purché non vi siano errori gravi o reclami relativi ai conti annuali da parte dell'ufficio di revisione e l'utilizzo dell'utile di bilancio tenga conto dell'interesse degli azionisti.

4.2.2 Relazione sulle retribuzioni

L'approvazione presuppone un'adeguata descrizione dei

- a) principi della politica delle retribuzioni e dei componenti della retribuzione. I criteri sono:
 - indicazioni sulla ripartizione della somma complessiva sui singoli componenti;
 - indicazioni sulla cerchia e il numero delle persone coinvolte;
 - nel caso di piani di partecipazione, indicazioni sulla quota del capitale riservata per il piano;
 - una sintesi dei piani di previdenza per la direzione;
 - una descrizione dei contratti di lavoro dei membri della direzione con le condizioni di assunzione e di fine rapporto nonché le clausole speciali nel caso di cambio di controllo dell'azienda.
- b) Le somme di cui sono composte le retribuzioni devono essere adeguate alle dimensioni e alla complessità della rispettiva società anonima e del suo contesto di mercato.
- c) La modifica delle retribuzioni deve tenere chiaramente conto dello sviluppo degli utili, dello sviluppo della performance pluriennale dell'azione nonché dell'andamento della distribuzione dei dividendi.
- d) L'aumento della retribuzione fissa deve essere paragonabile a quello dell'anno precedente.
- e) Gli elementi variabili della retribuzione devono soddisfare criteri di performance sufficientemente elevati e sono previsti esclusivamente per membri esecutivi del CdA o membri della direzione.
- f) Una chiara variazione della trasparenza rispetto all'anno precedente deve essere valutata positivamente o negativamente.

4.2.3 Elezione del consiglio d'amministrazione e del comitato di retribuzione

Per l'elezione del consiglio d'amministrazione vigono le seguenti prescrizioni minime:

- a) rinuncia a un doppio mandato come presidente del consiglio d'amministrazione e CEO della stessa azienda;
- b) per un membro esecutivo del consiglio d'amministrazione di una società quotata in borsa sono consentiti complessivamente 2 mandati nel consiglio d'amministrazione di altre società quotate in borsa. per un membro non esecutivo del consiglio d'amministrazione di una società quotata in borsa sono consentiti complessivamente 4 mandati nel consiglio d'amministrazione di altre società quotate in borsa. Mandati in seno a società di un Gruppo contano come un mandato;
- c) inoltre, possono essere presi in considerazione altri criteri quali una possibile durata del mandato di membro del CdA (p. es. 20 anni) o altro.

I candidati all'elezione del comitato di retribuzione devono essere indipendenti (in altre parole non devono essere membri della direzione) e devono essere membri del consiglio d'amministrazione.

4.2.4 Elezione dell'ufficio di revisione

La proposta del consiglio d'amministrazione viene in genere approvata, a meno che dei conflitti d'interessi non minaccino di compromettere l'esecuzione del mandato di revisione in tutta indipendenza.

4.2.5 Aumento di capitale

Un aumento di capitale viene approvato purché gli interessi degli azionisti esistenti vengano rispettati.

La creazione di capitale condizionato o autorizzato è approvata solo se lo scopo d'utilizzo e la diluizione potenziale vengono valutati positivamente.

4.2.6 Modifica degli statuti

In linea di massima, le proposte del consiglio d'amministrazione vengono approvate, se le modifiche non comportano un peggioramento della corporate governance. Vengono rifiutate le restrizioni dei diritti degli azionisti.

4.2.7 Proposte degli azionisti

Le proposte degli azionisti vengono in genere approvate se

- a) migliorano i diritti degli azionisti;
- b) mirano a un aumento del valore aziendale sul lungo periodo;
- c) mirano a un aumento della trasparenza, tra l'altro alla redazione di un rapporto sulla sostenibilità.

Le proposte per aumentare la responsabilità ambientale e ridurre i rischi climatici sono generalmente appoggiate.

4.2.8 Varia

Le proposte all'assemblea generale vengono rifiutate se non sono state previamente iscritte all'ordine del giorno.

5 Comunicazione

Le presenti direttive vengono pubblicate su Internet e rese quindi accessibili alle aziende interessate nonché agli assicurati.

6 Rapporti

L'organo mandatario riceve almeno una volta all'anno un rapporto dettagliato sull'esercizio del diritto di voto. Questo rapporto può essere pubblicato su Internet. Il comportamento di voto nelle singole assemblee viene comunicato via Internet il giorno successivo all'assemblea.

7 Securities lending

Il securities lending non è permesso durante l'assemblea generale, qualora comprometta l'esercizio del diritto di voto.

8 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore in seguito all'approvazione

- del Consiglio di fondazione della CPM del martedì 24 novembre 2020
- del Consiglio di fondazione della CPM AST del martedì 17 novembre 2020

il 1° gennaio 2021.